

RIVISTA  
TRIMESTRALE  
DI DIRITTO  
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA  
DI  
DOTTRINA  
E  
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI  
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - R. Mc CORMICK  
F. MERUSI - G. MONTEDORO - C. PAULUS

Supplemento al n. 1/2022

ISSN: 2036 - 4873

# RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

---

[WWW.RTDE.LUISS.IT](http://WWW.RTDE.LUISS.IT)

La sede della Rivista è presso  
la Fondazione G. Capriglione Onlus,  
Università Luiss G. Carli,  
Viale Romania 32, 00197 Roma.

## *Direzione Scientifica*

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci - F. Capriglione - R. Masera  
F. Merusi - R. McCormick - G. Montedoro - C. Paulus

## *Direttore Responsabile*

F. Capriglione

## *Comitato Editoriale*

V. Lemma - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino - A. Troisi

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere  
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre  
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

*Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.*

## COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

L. Ammannati, E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, C. Brescia Morra, M. Brogi, R. Calderazzi, E. Cardi, A. Cilento, M. Clarich, A. Clarizia, R. Coccozza, G. Colavitti, F. Colombini, G. Conte, P. E. Corrias, C. G. Corvese, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, P. de Gioia Carabellese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Brina, L. Di Donna, G. Di Gaspare, F. Guarracino, F. Di Porto, G. Di Taranto, V. Donativi, M. V. Ferroni, L. Foffani, C. Fresa, P. Gaggero, I. Ingravallo, C. Irti, R. Lener, M. Libertini, P. Lucantoni, L. Ludovici, N. Lupo, M. B. Magro, F. Maimeri, A. Mangione, E. Maria Lombardi, G. Martina, S. Martuccelli, M. Maugeri, R. Miccù, F. Moliterni, S. Monticelli, G. Napolitano, G. Niccolini, A. Niutta, M. Passalacqua, M. Pellegrini, M. Proto, M. Rabitti, N. Rangone, P. Reichlin, R. Restuccia, A. Romano, A. Romolini, C. Rossano, G. Ruotolo, C. Russo, A. Sacco Ginevri, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, G. Sicchiero, D. Siclari, G. Terranova, G. Tinelli, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

## REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del «Comitato scientifico per la valutazione» secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione, ai membri del *Comitato*, perché i medesimi – entro un congruo termine – formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

## I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA:

L. Di Brina, F. Moliterni

# TEMI E PROBLEMI DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

Publicazione degli atti del Convegno

“La Supervisione finanziaria dopo due crisi. Quali prospettive” tenutosi il 17  
e il 18 giugno 2022 presso l’Isola di Capri e organizzato  
dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”\*

*A cura di Diego Rossano*

---

\*Convegno di presentazione del PRIN 2020 dal titolo "*An analysis of the Italian financial legal framework vis-a-vis the Capital Markets Union action plan: the perspective of regulatory fragmentation and sustainability*" (Prot. 2020SMP7A7, *Principal Investigator*: Diego Rossano).

## INDICE

DIEGO ROSSANO – <i>Presentazione</i> (Introduction).....	1
FRANCESCO CAPRIGLIONE – <i>La supervisione finanziaria dopo due crisi. Quali prospettive</i> (Financial Supervision after two Crisis. What perspectives).....	3
MARCELLO MINENNA - <i>Pandemia, debiti sovrani e politiche di bilancio: rischi e opportunità nel futuro dell'euro</i> (Pandemic, sovereign debts and budget policies: risks and opportunities in the future of the euro).....	57
MARCO SEPE - <i>Dimensione bancaria e nuovi rischi del settore</i> (Dimension of the Banks and new risks in the Banking sector).....	74
VINCENZO TROIANO - <i>Soggettività finanziaria e forme di aggregazione</i> (Financial Entities and Aggregation Phenomena).....	92
DIEGO ROSSANO - <i>Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Metamorfosi della funzione</i> (The Italian Deposit Guarantee Scheme. Change of functions).....	112
GIOVANNI LUCHENA - <i>Crisi energetica e Aiuti di Stato</i> (Energy Crises and State Aids).....	129
MIRELLA PELLEGRINI - <i>La soluzione delle controversie bancarie</i> (The Resolution of Banking Disputes).....	150
ALBERTO URBANI - <i>Verso la centralizzazione della supervisione antiriciclaggio?</i> (Towards the centralization of Anti-Money Laundering Supervision).....	172

ILLA SABBATELLI - <i>Per un rinnovo della specificità operativa bancaria</i> (For a renewal of the Banking operational specificity).....	191
RAFFAELE LENER - <i>Vigilanza prudenziale e intelligenza artificiale</i> (Prudential Supervision and Artificial Intelligence).....	207
CARLA RUOCCO - <i>Finanza digitale: opportunità, profili di attenzione e ruolo della supervisione finanziaria</i> (Digital finance: opportunities, attention profiles, and the role of Financial Supervision).....	217
GUIDO ALPA - <i>Sugli effetti economici delle decisioni giudiziali</i> (On the economic effects of court decisions).....	226
STEFANO CAPPIELLO - <i>Le “metamorfosi” del sistema europeo di supervisione finanziaria</i> (The “metamorphoses” of the European system of Supervision).....	244
RAINER MASERA - <i>La vigilanza in una visione olistica: prospettive e ipotesi per la “moneta senza Stato” e la regolazione finanziaria UE</i> (Financial regulation: a holistic approach. Perspectives and models for the “money without a State” and EU surveillance).....	266

### COMUNICAZIONI

LAURA AMMANNATI - <i>Transizione energetica, “just transition” e finanza</i> (Energy transition, “just transition” and finance).....	289
ALLEGRA CANEPA - <i>Social media e fin-influencers come nuove fonti di vulnerabilità digitale nell’assunzione delle decisioni di investimento</i> (Social media and fin-influencers towards a new digital vulnerability in investment decisions).....	307

FEDERICO RIGANTI - *Sostenibilità non finanziaria, “sana e prudente gestione” e governo societario delle banche. “Arlecchino” nel C.d.a.? (Note a margine di un convegno sull’Isola di Capri)* (Non-Financial Sustainability, “Sound and Prudent Management” and Corporate Governance of Banks. “Harlequin” in the Board of Directors? (Notes in the Margins of a Conference in Capri)).....325

CLAUDIA MARASCO - *Gli aiuti di Stato al settore bancario dopo due crisi* (State Aid to the Banking sector after two Crisis).....343

VINCENZO VIETRI - *Supervisione e crisi: quali prospettive per la gestione collettiva* (Supervision and Crisis: What Outlook for the Asset Management).....353

## PRESENTAZIONE

### *(Introduction)*

L'iniziativa di organizzare un convegno in materia di supervisione finanziaria, si inserisce all'interno delle attività scientifiche programmate nell'ambito del PRIN 2020 dal titolo "*An analysis of the Italian financial legal framework vis-a-vis the Capital Markets Union action plan: the perspective of regulatory fragmentation and sustainability*". Il delicato contesto storico nel quale viviamo ha suggerito, infatti, ad un gruppo di studiosi, di realizzare una riflessione comune sulle tematiche relative alla vigilanza che denota specifico rilievo in un momento come quello attuale caratterizzato da profondi cambiamenti del mercato. Ci si riferisce non solo ai noti turbamenti finanziari degli anni 2007 e seguenti, ma anche alla catastrofe naturale dovuta alla pandemia da Covid-19, nonché agli eventi bellici tutt'ora in corso in Ucraina che lasciano intravedere una crisi energetica di dimensioni molto significative.

Nei sistemi finanziari, come il nostro e come quello europeo, nei quali l'*agere* finanziario si svolge in un contesto di regolazione e di controlli pubblici, la supervisione diventa dunque la funzione necessaria per poter reindirizzare il mercato sulla strada dell'equilibrio e della progressione economica. La rigorosa adesione ai canoni della ricerca scientifica ha indotto ovviamente gli studiosi, che hanno partecipato all'evento a valutare le differenti soluzioni da adottare per superare le criticità esistenti, avendo riguardo alla necessità di conformare i risultati ottenuti ai criteri ordinari fissati in sede UE. Ciò ha conferito peculiare apertura al dibattito che ha evidenziato i limiti della normativa vigente ed attestato l'esigenza di procedere senza indugi ad opportune riforme della stessa.

Le relazioni hanno toccano direttamente o indirettamente i vari ambiti sui quali si riflette la tematica principale della vigilanza e il livello dei relatori è stato



tale da lasciar prevedere che le autorità politiche partecipanti all'evento abbiano tratto significativi suggerimenti in vista di un intervento del nostro legislatore che recuperi quella capacità di governo del credito che a lungo, specie nei decenni passati, ha caratterizzato lo svolgimento dei controlli pubblici sul settore.

Al fine di non ritardare la diffusione degli interessanti contributi presentati nel menzionato convegno, vengono pubblicate in questo fascicolo alcune delle relazioni svolte in detta sede. Sarà cura dell'*editing* completare al più presto il supplemento con gli altri lavori che hanno arricchito detto incontro di studi, i cui esiti sono volti a chiarire un aspetto molto rilevante della problematica del «cambiamento», che com'è noto condiziona il processo evolutivo dell'industria finanziaria.

\* \* \*

Il giorno prima dell'inizio dei lavori è nata la mia terza figlia. Mi sia consentito di dedicare alla piccola Sofia Rossano l'impegno e gli sforzi fatti per la realizzazione di questo convegno. A tutti i partecipanti il mio sentito grazie per aver aderito a questo incontro i cui esiti, a giudicare dai lavori qui pubblicati, mi sembrano senz'altro positivi.

Napoli, 3 agosto 2022

**Diego Rossano**

## VERSO LA CENTRALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO? \*

*(Towards the centralization of Anti-Money Laundering Supervision)*

**ABSTRACT:** *On 20 July 2021 the European Commission adopted a "package" composed of four proposals to reform the current Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing (AML-CTF) regulatory framework. The analysis focuses, in particular, on the proposal of a regulation establishing a new centralised authority to cope with these criminal phenomena, highlighting similarities and differences between the proposed new "AML-CTF framework" and the Single Supervisory Mechanism implemented with the Banking Union.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Il “pacchetto” di provvedimenti in corso di approvazione. – 3. (Segue) Le opzioni disponibili. – 4. Compiti e poteri dell’AMLA, specie con riguardo ai soggetti obbligati selezionati. – 5. I poteri di supervisione indiretta. – 6. Un’ulteriore considerazione di raffronto tra MVU e nuovo “sistema AML”: la rilevanza presumibilmente inferiore in ambito antiriciclaggio rispetto alla vigilanza bancaria della contiguità fisica tra l’autorità pubblica e l’oggetto dell’attività di supervisione. – 7. L’attribuzione ad AMLA di compiti di coordinamento e di sostegno delle FIU: un rapido cenno. – 8. Una sede italiana per AMLA?

1. Il percorso evolutivo della legislazione dell’Unione Europea finalizzata a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ha superato la soglia dei trent’anni. Molti ricorderanno infatti che la c.d. prima direttiva in materia, la n. 308, era del 1991; si trattò, tra l’altro, di un provvedimento ampiamente mutuato dalla legislazione italiana dell’epoca, la quale ebbe a sua volta come padre putativo Giovanni Falcone, di cui proprio nelle scorse settimane si è celebrato il trentesimo anniversario della barbara uccisione.

---

\*Il presente contributo è stato sottoposto a referaggio.

Come ben noto, a seguito delle molteplici modifiche che si sono susseguite nel corso di questo ormai lungo arco di tempo, a livello unionale il quadro giuridico in materia è oggi costituito dalla c.d. Quarta direttiva, la n. 2015/849, come modificata dalla Quinta, n. 2018/843, nonché dal regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Si tratta, per vero, di una “coppia” di provvedimenti che rappresenta sì una legislazione piuttosto avanzata, ma che ciò nonostante deve fare i conti con alcuni dati oggettivi e con taluni limiti intrinseci. Un primo dato oggettivo è di tipo *quantitativo* e lo possiamo ricavare, ad esempio, da uno studio condotto dall’Europol nel 2017 che ha stimato il valore complessivo delle attività finanziarie sospette nell’1% del PIL annuo dell’UE, pur ovviamente con significative differenze da Paese a Paese<sup>1</sup>: le perduranti considerevoli dimensioni del fenomeno che si intende contrastare attestano cioè in modo inequivocabile come, nonostante la comprovata efficacia degli strumenti approntati, purtroppo la strada da percorrere sia ancora lunga. Una seconda constatazione è invece di tipo *qualitativo* ed attiene alla duplice tendenza della criminalità da un lato ad assumere connotati sempre più transnazionali, dall’altro a sfruttare ai propri fini l’evoluzione tecnologica, costringendo quindi sia i regolatori che gli investigatori necessariamente a “inseguire” fenomeni nuovi: basti soltanto pensare alle sfide poste dalle criptoattività.

Orbene, se su quest’ultimo fronte già le ultime due direttive hanno cercato di assumere le prime misure di contrasto, viceversa sul versante della lotta alla crescente transnazionalità del riciclaggio occorre ammettere che lo strumento principale al quale ci si continua ad affidare è quello della *collaborazione* tra le Autorità nazionali, ma che nel contesto attuale tale approccio è probabilmente divenuto oramai insufficiente, non fosse altro perché privo di una adeguata visione di

---

<sup>1</sup> EUROPOL, Financial Intelligence Group, *From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact*, Luxembourg, 2017, [https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c\\_pf\\_final.pdf](https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf).

insieme del fenomeno che si vuole contrastare ed anche perché giocoforza lento se raffrontato alla rapidità con la quale sempre più spesso vengono realizzate le operazioni di riciclaggio transfrontaliere.

Siamo in presenza, appunto, di limiti intrinseci che è divenuto necessario non trascurare. A questo riguardo, la Relazione che accompagna la proposta di regolamento di cui ora andremo a dire tratteggia una situazione tutt'altro che lusinghiera. Si prende atto, infatti, che nei singoli Stati membri la qualità e l'efficacia delle azioni di supervisione non sono uniformi, sia nei metodi che nella loro incisività sul piano concreto. Sul punto, la Relazione non fa sconti ed a tratti è addirittura impietosa, come ad esempio quando afferma senza giri di parole che «*i supervisori AML/CFT nazionali potrebbero non essere sempre disposti a impiegare l'intera serie di poteri disponibili*»<sup>2</sup>: di fronte a questo tipo di resistenze, non c'è normativa che si ponga sul piano della collaborazione tra le Autorità nazionali che possa tenere il passo sul piano dell'efficacia.

Tutto ciò – aggiunge lo stesso documento – si traduce in un «*approccio frammentato*», che non mette «*in grado di individuare tempestivamente le tendenze e le tipologie di eventi a livello di Unione*».

I riflessi negativi si manifestano peraltro anche dalla prospettiva della variegata platea dei soggetti *destinatari* delle prescrizioni antiriciclaggio (ossia i c.d. «*soggetti obbligati*»), in particolare per quelli di dimensione o a marcata operatività sovranazionale, dal momento che la pluralità di Autorità nazionali con le quali costoro devono interloquire (non si può trascurare infatti che in materia vige il principio dell'*host country control* e non quello generale che pone in prima linea l'Autorità dello Stato membro di origine), la normativa si ormai ampiamente armonizzata ma comunque ancora formalizzata in provvedimenti su base nazionale

---

<sup>2</sup> Relazione alla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) 1095/2010, COM (2021) 421 final, 20 luglio 2021, p. 3.

(si pensi, da noi, al D.Lgs. n. 231/2007) e, come si è appena detto, gli approcci di supervisione di fatto diversificati da paese a paese, determinano per gli operatori carichi di lavoro e costi aggiuntivi, con indiretti riflessi negativi anche sul piano della loro competitività a livello globale.

2. Le considerazioni che precedono sono alla base di un percorso di riflessione a livello eurounionale che ha portato la Commissione dapprima, il 7 maggio 2020, ad elaborare un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, piano di lì a breve valutato positivamente sia dal Parlamento<sup>3</sup> che dal Consiglio<sup>4</sup>, e soprattutto in seguito, il 20 luglio 2021, a presentare quello che potremmo definire un vero e proprio “pacchetto” di iniziative legislative, pacchetto che qualora approvato è destinato ad imprimere una svolta di non poco conto alla legislazione europea in materia.

Per chi volesse cimentarvisi, potremmo dire che sulla ideale carta geografica dello studioso appaiono nuove verdi praterie ancora tutte da esplorare. Ci troviamo di fronte infatti ad un progetto non solo articolato, in quanto si compone di quattro proposte, ma anche piuttosto corposo, poiché si dipana in qualche centinaio di articoli. In particolare, il pacchetto in parola prevede:

- 1) un nuovo regolamento teso a stabilire un *corpus* normativo unico in materia AML/CFT<sup>5</sup>. Si tratta, potremmo dire, di una sorta di *upgrade*, nel senso che vengono trasfuse in un regolamento molte prescrizioni finora dettate

---

<sup>3</sup> *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP)), P9\_TA(2020)0204.*

<sup>4</sup> *Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, 5 novembre 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12608-2020-INIT/it/pdf>.*

<sup>5</sup> *Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, COM(2021) 420 final.*

a livello di direttiva: in questo modo si compie un primo sforzo significativo nella direzione del superamento di quella perdurante frammentazione della legislazione primaria a livello nazionale che ho appena stigmatizzato. Va osservato che il regolamento in questione dovrebbe raccogliere, secondo le testuali parole della Relazione che accompagna questa specifica proposta, «*tutte le norme applicabili al settore privato*»<sup>6</sup> (ad esempio quelle in tema di adeguata verifica della clientela); non pertanto, per le ragioni che subito vedremo, quelle che riguardano viceversa il contrasto del fenomeno affidato alle Pubbliche autorità, specie sul fronte della supervisione. La Relazione accompagnatoria, peraltro, ha cura di precisare che la proposta non si limita a questa opera di trasferimento, ma apporta anche modifiche sul piano sostanziale. Tra queste, sempre soltanto per esemplificare, l'elenco dei soggetti obbligati è stato ampliato per includere i fornitori di servizi per le criptoattività” e le piattaforme di *crowdfunding*, con l'obiettivo di mitigare le nuove tipologie di rischi che emergono in relazione a tali attività; sono stati chiariti gli obblighi e i requisiti relativi a politiche, controlli e procedure interni, anche nel caso di gruppi; le misure di adeguata verifica sono state rese più dettagliate; per converso, gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte sono divenuti oggetto di chiarimenti di minore entità e sono stati altresì semplificati gli obblighi in materia di titolarità effettiva; sono stati chiariti gli indicatori che fanno sorgere sospetti nella prospettiva della segnalazione delle operazioni sospette; soprattutto, sono state rafforzate misure volte a mitigare l'uso degli strumenti al portatore ed è stata inserita una disposizione che limita l'uso di denaro contante per le operazioni di importo elevato (sul punto ancora una volta, pertanto, la legislazione italiana sembra aver “fatto scuola”);

---

<sup>6</sup> *Relazione* alla proposta ult. cit., p. 2.

- 2) una direttiva, che sarà quindi la Sesta, che integra il regolamento di cui si è ora detto<sup>7</sup>. Questa seconda iniziativa cerca di agire sul piano della convergenza delle prassi dei supervisori e delle *Financial Intelligence Units* nazionali (FIU), in particolare incentivando l'armonizzazione dell'approccio di supervisione basato sul rischio mediante l'implementazione di uno strumento comune di categorizzazione dei rischi (in modo da evitare interpretazioni divergenti del rischio in situazioni comparabili) e prevedendo un'interconnessione dei registri dei conti bancari;
- 3) una rifusione del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi e determinate cripto-attività<sup>8</sup>;
- 4) infine, un ulteriore regolamento – quello sul quale vorrei riflettere con voi nel prosieguo – «che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo»<sup>9</sup> (il cui acronimo dovrebbe essere AMLA), sicché la parte, per così dire, più marcatamente pubblicistica della disciplina antiriciclaggio (relativa cioè all'architettura della supervisione) troverebbe spazio in questo ultimo provvedimento.

Va precisato che il “pacchetto” di cui ci parla si presenta apertamente come «un unico insieme coerente»<sup>10</sup>, per cui rischierebbe di risultare fuorviante valutare in sé solo uno dei provvedimenti destinati a comporlo senza inquadrarlo nel contesto più generale che comprende anche tutti gli altri. Dall'operatività congiunta delle diverse misure potranno prodursi infatti utili sinergie: è evidente, ad esempio, che la presenza in un regolamento di norme AML/CFT, non solo direttamente ap-

---

<sup>7</sup> Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849, COM(2021) 423 final.

<sup>8</sup> Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione), COM(2021) 422 final.

<sup>9</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>10</sup> Relazione alla proposta di regolamento COM (2021) 421 final, cit., p. 5.

plicabili ma anche con un livello di dettaglio maggiore rispetto alla direttiva AML/CFT esistente, non soltanto promuoverà la convergenza delle prassi di supervisione e applicazione negli Stati membri, ma fornirà altresì norme che l'istituenda Autorità potrà applicare in veste di supervisore diretto di taluni dei soggetti obbligati.

Ferma dunque questa necessaria visione d'insieme, come anticipato di qui in avanti ci concentreremo esclusivamente sul quarto e ultimo tassello di questo mosaico di riforme in materia antiriciclaggio che l'Unione Europea ha composto e sta per inaugurare, peraltro con un approccio che – non fosse altro per la tirannia del tempo a disposizione – almeno in alcuni punti non potrà non limitarsi ad una presentazione di carattere sostanzialmente descrittivo.

3. Nella parte della Relazione accompagnatoria della proposta dedicata alla valutazione di impatto si legge che nel corso dei lavori sono state prese in considerazione quattro possibili ipotesi, che vengono citate secondo un ordine crescente di travaso di competenze verso la istituenda Autorità:

- lasciare affidata la supervisione antiriciclaggio a livello nazionale e lasciare altresì incaricata l'Autorità bancaria europea di controllare tale supervisione nel settore finanziario (in pratica, come già ora previsto dal regolamento (UE) 2019/2175 che ha rivisto l'assetto delle competenze delle autorità europee di vigilanza);
- l'istituzione di una sorveglianza *indiretta*, a livello centralizzato, su tutti i soggetti obbligati;
- l'affidamento alla novella Autorità di poteri di supervisione *diretta* su determinati soggetti obbligati, con poteri invece di supervisione soltanto *indiretta* su tutti gli altri;
- l'accentramento in capo ad AMLA – quindi a livello europeo – della supervi-



sione antiriciclaggio nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

Tra queste quattro possibili opzioni, la scelta della proposta è caduta sulla terza, orientandosi cioè per una combinazione di poteri di supervisione diretta e di supervisione indiretta affidati ad una agenzia decentrata di nuova istituzione.

Dico subito che a mio sommesso avviso questa scelta di fondo merita di essere valutata positivamente, anche se personalmente mi convincono solo in parte le *motivazioni* addotte che si traggono dalla Relazione accompagnatoria della proposta.

Ho già avuto modo di evidenziare, infatti, che a mio parere l'approccio basato esclusivamente sulla collaborazione tra le FIU (e le Autorità di vigilanza di settore) ha ormai dimostrato di avere purtroppo il fiato corto di fronte alle sfide poste dalla crescente globalizzazione della finanza (o almeno dalla crescente transnazionalità dei flussi della ricchezza) e dall'impiego massivo delle nuove tecnologie digitali da parte della criminalità economica: a fenomeni con queste caratteristiche e di questa portata si può sperare di rispondere o, quanto meno, con una decisa azione di *coordinamento* che si affianchi alle varie forme di *collaborazione* attive da tempo (ma già questo implicherebbe allora l'individuazione di un coordinatore, esistente o di nuova istituzione che fosse), oppure con l'*accentramento* di alcune funzioni in capo ad un ente in grado di assicurare una visione di insieme e una capacità di azione più ampie di quelle che possono mettere in campo per ragioni intrinseche le singole autorità nazionali. La proposta di regolamento si muove in quest'ultima direzione, rompendo dunque maggiormente con il passato ma con l'aspettativa – che a me pare fondata – di risultati ben più promettenti sul piano della concretezza di risultati.

Dove invece nutro qualche perplessità è non tanto sul piano della scelta concreta di istituire una nuova Autorità anziché ampliare o potenziare i compiti e i poteri di Autorità esistenti, *in primis* dell'Autorità bancaria europea (o, al limite,

anche della stessa BCE, nemmeno mai evocata a questi fini nella Relazione), quanto soltanto e più limitatamente con riguardo, come detto, a talune delle argomentazioni portate a sostegno di tale scelta. Poco convincenti mi paiono, in particolare, le ragioni fondate sulle «specificità del modello di governance dell'ABE», che avrebbero richiesto – si legge nella relazione – «un doppio modello decisionale, uno per le funzioni esistenti diverse dall'antiriciclaggio e un altro per i soli compiti di antiriciclaggio»: si tratta infatti, di per sé, di questioni che avrebbero potuto comunque trovare agevole e pragmatica soluzione con opportuni interventi correttivi agli assetti organizzativi attuali dell'ABE.

Ben più fondato invece – e a mio avviso decisivo – è il rilievo che «gli effetti sinergici sarebbero stati molto limitati dato che l'ABE non dispone di supervisione diretta di soggetti e dovrebbe sviluppare le competenze pertinenti, non soltanto per il settore finanziario ma anche per quello non finanziario». A dire il vero, non mi pare che sia principalmente una questione di sinergie giudicate insufficienti, quanto piuttosto dell'assenza in capo all'ABE di una *expertise* adeguata in termini di supervisione diretta; tuttavia va anche aggiunto che se si fosse in presenza solo di questo, forse anziché all'ABE si sarebbe potuto guardare (o si potrebbe guardare) alla BCE. Il punto centrale a me sembra un altro. La legislazione antiriciclaggio, nata avendo come destinatari quasi esclusivi le banche e gli altri intermediari finanziari non bancari (in quanto soggetti per i quali il denaro è la “materia prima” della loro attività), nel corso degli anni ha progressivamente e notevolmente ampliato la propria sfera di applicazione, arrivando ad interessare una platea alquanto eterogenea di destinatari (si pensi ad esempio ai professionisti legali e contabili): centralizzare funzioni in materia antiriciclaggio in capo ad un soggetto (ABE o BCE che sia) iscritto nel Sistema Europeo di Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (SEVIF) avrebbe dunque implicato assegnare all'Autorità prescelta funzioni che avrebbero travalicato non poco l'ambito bancario (Autorità *bancaria* europea o Banca Centra-

le Europea). Non tragga in inganno che in alcuni ordinamenti europei, le agenzie nazionali antiriciclaggio sono promanazione della banca centrale nazionale<sup>11</sup> se non anche dell'autorità di vigilanza bancaria, come proprio nel caso dell'Italia con l'UIF<sup>12</sup>, dal momento che quando anche ciò accade l'agenzia gode di ampia autonomia rispetto all'autorità di vigilanza/banca centrale; per di più, se guardiamo al nostro assetto domestico, non possiamo trascurare che anche sul piano fattuale già da tempo l'Ufficio Italiano dei Cambi – predecessore dell'UIF – aveva maturato una notevole esperienza nel monitoraggio dei flussi di denaro anche nei confronti di soggetti diversi dalle banche.

Per questo insieme di ragioni io mi sentirei dunque di condividere l'orientamento risultato “vincitore” nella proposta in discussione, quello cioè che ha portato a suggerire la nascita di una nuova agenzia decentrata specializzata nella lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo: vero è, come si legge nel 9° considerando, che *«la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT»*, ma complementarità non significa sovrapposizione di funzioni eterogenee né l'interazione tra vigilanza prudenziale e supervisione antiriciclaggio passa necessariamente per un accentramento sul piano soggettivo.

4. Entrando più nel merito della proposta, il nuovo regolamento prevede dunque l'istituzione di una nuova «Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanzia-

---

<sup>11</sup> Così in Spagna, con il SEPBLAC, *Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias*.

<sup>12</sup> È l'approccio adottato anche dalla FIAU, *Financial Intelligence Analysis Unit*, a Malta.

mento del terrorismo» (AMLA) a partire dal 1° gennaio 2023, anche se la sua operatività dovrebbe prendere avvio un anno dopo e diventare piena soltanto nel 2026.

L'art. 1 ne indica l'obiettivo essenziale, condensato nella protezione dell'interesse pubblico, della stabilità del sistema finanziario dell'Unione e nel buon funzionamento del mercato interno prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contribuendo ad individuare e valutare i rischi relativi, assicurando una supervisione di qualità elevata nella lotta a questi due fenomeni in tutto il mercato interno, cooperando alla convergenza in materia di supervisione e all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di flussi di denaro o attività transfrontalieri sospetti, sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e le altre autorità competenti.

A tali fini – questo il cuore della riforma – i compiti dell'Autorità vengono ricondotti a tre categorie principali:

- 1) supervisione *diretta* di alcuni soggetti obbligati selezionati del settore finanziario;
- 2) supervisione *indiretta* di soggetti obbligati afferenti tanto al settore finanziario quanto a quello non finanziario, attraverso la sorveglianza di supervisori o di organi di autoregolamentazione;
- 3) un meccanismo di *coordinamento e sostegno* per le unità di informazione finanziaria dell'UE.

Ne deriva quello che il titolo della Sezione 2 del Capo II definisce espressamente un «*sistema di supervisione AML/CFT*». Al riguardo, mi sembrano assai pregnanti i due termini che compongono questa locuzione («sistema» e «supervisione»): innanzitutto, come sottolineato con enfasi anche nel 12° *considerando*, il regolamento intende istituire infatti quello che dovrebbe diventare un vero e proprio «sistema» (si noti l'identità terminologica con l'opzione di fondo della *Banking*

*Union*, che ha portato parimenti alla nascita di un “sistema” europeo di supervisione sugli intermediari e sui mercati *lato sensu* finanziari), sistema che dovrebbe recare tra i tanti effetti anche forme di assistenza reciproca, distacchi di personale, scambi di buone prassi; al tempo stesso, il nuovo impianto regolamentare richiama strumenti che connotano da tempo la vigilanza bancaria e finanziaria, cosicché è significativo ed evocativo anche il ricorso al lemma «supervisione». Vedremo peraltro tra breve che se tra SEVIF “e dintorni” e nuovo “sistema antiriciclaggio” è possibile riscontrare diverse analogie, al tempo stesso appaiono anche alcune importanti differenze.

Ne consegue, correlativamente, l’abrogazione dell’art. 9-*bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010 che attualmente assegna all’ABE taluni compiti specifici in ambito antiriciclaggio, dal momento che questi verranno trasferiti alla nascente Autorità.

Esaminando più nel dettaglio il nuovo regolamento, ciò che emerge forse più di ogni altro aspetto è l’approntamento di un’architettura che potremmo definire a due livelli e che richiama per molti versi – almeno su un piano descrittivo generale – la distinzione in ambito bancario tra intermediari significativi e intermediari *less significant*.

Premessi infatti, all’art. 5, alcuni compiti che riguardano trasversalmente tutta l’attività della nuova Autorità (ad esempio, istituire una banca dati centrale AML/CFT di informazioni provenienti da supervisori e autorità di supervisione e tenerla aggiornata; analizzare le informazioni raccolte in questa banca dati condividendo tale analisi con i supervisori e le autorità di supervisione su base confidenziale), le funzioni dell’AMLA si differenziano in misura molto significativa a seconda che all’Autorità siano affidati compiti di supervisione diretta o, al contrario, soltanto indiretta.

Il primo caso è diffusamente disciplinato dalla Sezione 3 del Capo II del re-

golamento, ossia negli artt. dal 12 al 27. Il punto di partenza è dato dalla selezione periodica di soggetti potenzialmente candidati ad una supervisione antiriciclaggio diretta da parte dell’Autorità, da individuare tra gli enti creditizi stabiliti in almeno sette Stati membri o tra altri enti finanziari operanti in almeno dieci Stati membri: si deve trattare pertanto di intermediari caratterizzati, innanzitutto, da una diffusa presenza sul territorio dell’Unione. Ciascuna giurisdizione nella quale il soggetto obbligato è presente valuterà il rischio intrinseco di riciclaggio (basso, medio, sostanziale, elevato) ed il soggetto in questione diverrà un «*soggetto obbligato selezionato*» qualora sarà considerato a rischio elevato in almeno quattro Stati membri se si tratta di una banca o in almeno uno Stato membro se si tratta di un ente finanziario di tipo diverso<sup>13</sup>. Dovremo pertanto abituarci ad un linguaggio che sotto questo profilo presenta un importante elemento di novità, dal momento che saremo chiamati a distinguere tra meri «*soggetti obbligati*» (da intendersi: obbligati al rispetto delle prescrizioni antiriciclaggio) e «*soggetti obbligati selezionati*», questi ultimi sottoposti alla nuova «*supervisione diretta*» da parte dell’AMLA.

Tale supervisione attribuisce all’Autorità veri e propri poteri di vigilanza informativa (come emerge dagli artt. 16 e 17) e di vigilanza ispettiva (art. 18), nonché altri poteri che potremmo ricondurre all’ambito della vigilanza regolamentare aventi carattere individuale, specie quello di imporre al soggetto obbligato selezionato di adottare le misure ritenute necessarie per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad esempio, esigere il rafforzamento dei presidi, modifiche della struttura di *governance*, il rispetto di requisiti specifici in relazione a singoli clienti). In questo contesto, si profila come assai rilevante il compito di garantire il rispetto delle prescrizioni AML/CFT a livello di gruppo (cfr. art. 5, par. 2, reg.), a tale scopo anche collaborando con le autorità di vigilanza di settore (lett.

---

<sup>13</sup> Secondo quanto stabilito dall’art. 13, sia le condizioni affinché i soggetti obbligati siano scrutinabili per essere «selezionati» sia l’*iter* di selezione sono in realtà un po’ più articolati di quelli riferiti nel testo, ma ai fini che ci occupano la sintesi offerta può efficacemente compendiare l’opzione di fondo maturata dagli estensori della proposta di regolamento.

d)), sicché ancora una volta viene indirettamente confermata l'opportuna interazione tra vigilanza bancaria (in senso lato) e supervisione (qui diretta) antiriciclaggio.

Al fine di esercitare tali compiti, l'art. 15 prevede l'istituzione di un «*gruppo di supervisione congiunto*» per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato, secondo un modello che corrisponde nella sostanza a quello già in uso per la vigilanza nei confronti degli intermediari significativi.

Come detto, si tratta di un approccio che ricalca per molti aspetti quello valevole per le banche significative, vigilate in via centralizzata dalla Banca Centrale Europea, anche se leggendo la proposta di regolamento emerge l'impressione – non saprei dire se e quanto fondata – di un ruolo delle FIU nazionali più ancillare e subordinato di quanto è dato riscontrare nel Meccanismo Unico di Vigilanza bancaria nei rapporti tra BCE e autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, le quali hanno quanto meno un potere di impulso o di collaborazione sul piano istruttorio che invece non pare trovare formale consacrazione in questo specifico set di disposizioni.

Analogie significative tra MVU e nuovo sistema antiriciclaggio emergono anche con specifico riguardo ai poteri di intervento individuale riconosciuti ad AMLA, dal momento che l'art. 20 della proposta di regolamento, ricalcando almeno come impostazione generale l'art. 18 del regolamento SSM (UE) n. 1024/2013, le consente di intervenire qualora riscontri violazioni di regole europee direttamente applicabili (dunque regolamenti, ma spesso ce lo dimentichiamo, anche *technical standards* predisposti dalle autorità di vigilanza europee e poi emanate dalla Commissione Europea). Interessante anche il par. 3 dello stesso art. 20 il quale, ancora una volta sulla scorta di logiche presenti nel *SSM regulation*, prevede che «L'Autorità [abbia altresì] i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione Europea conferisce alle autorità di supervisione, salvo diversamente disposto dal

*presente regolamento. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità di supervisione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri all'Autorità».*

Colpisce infine la numerosità e l'ampiezza degli articoli dedicati alle sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di violazione delle prescrizioni in materia. Gli importi edittali previsti (cfr. art. 21 reg.) sono piuttosto significativi, per quanto al contempo ben inferiori a quelli rinvenibili nella normativa bancaria e finanziaria, e specifica è altresì la procedura sanzionatoria, che prende avvio da indagini affidate ad un apposito gruppo investigativo interno, che non deve essere o essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e si conclude con una decisione dell'Autorità (art. 25) sottoposta al controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 26).

5. Ben diversi e più limitati, per quanto tutt'altro che trascurabili, sono invece i compiti e i poteri che la proposta di regolamento prospetta nei confronti dei «*soggetti obbligati non selezionati*» (Capo II, Sezione 4, artt. 28-30), categoria alla quale appartengono necessariamente tutti i soggetti obbligati non bancari né finanziari, oltre come ovvio a quelli bancari e finanziari non sottoposti a supervisione diretta dell'AMLA.

In questo caso, infatti, l'Autorità è posta per così dire in seconda linea, giacché la supervisione diretta resta affidata alle agenzie antiriciclaggio nazionali, come avvenuto sin qui, seppure con le innovazioni apportate dalle altre componenti del "pacchetto antiriciclaggio" di cui si è detto. Nel caso di specie, i poteri dell'Autorità risultano indirizzati in una triplice direzione. Innanzi tutto, l'AMLA è chiamata (art. 28 reg.) ad «*effettua[re] valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle at-*



*tività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario»,* sicché si assiste a quella che potremmo definire in modo un po' provocatorio una sorta di "vigilanza sulla vigilanza"; in secondo luogo (art. 29), l'Autorità è investita del compito di coordinare e di agevolare il lavoro dei collegi antiriciclaggio previsti dalla concomitante direttiva; infine (art. 30), in circostanze definite espressamente «*eccezionali*», a fronte della notifica da parte dei supervisori del settore finanziario del rapido e significativo deterioramento dell'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e in presenza di indizi di violazioni giudicate rilevanti, nonché all'esito di un *iter* che prevede alcune scansioni intermedie, l'Autorità può finire addirittura per assumere veri e propri poteri di vigilanza diretta.

Quest'ultimo aspetto mi sembra di particolare rilevanza, poiché segna una differenza assai significativa con l'assetto previsto dal Meccanismo di Vigilanza Unico, dal momento che, come noto, in base all'art. 9 del regolamento SSM con riferimento alle banche non significative la BCE può invece soltanto impartire «*istruzioni*» alle autorità di vigilanza nazionali, ma non può avocare a sé il potere di intervenire, nemmeno in circostanze eccezionali, non fosse altro che per i vincoli, per così dire, "genetici" del Meccanismo rivenienti dallo stesso Trattato sul funzionamento dell'UE. Di qui un'attenuazione rispetto all'impianto di vigilanza bancaria – seppure soltanto eventuale ed anzi appunto eccezionale – della bipartizione su cui poggia l'erigendo edificio della supervisione europea in ambito antiriciclaggio.

6. Come abbiamo ormai ripetuto più volte e come forse ora risulta più chiaro, le analogie del nuovo «sistema di supervisione AML/CFT», imperniato sul binomio soggetti obbligati selezionati - soggetti obbligati non selezionati, con il Meccanismo Unico di Vigilanza, che vede invece la coppia banche significative - banche meno significative, sono comunque molteplici e palesi, al punto che risulta evidente come l'ideazione del primo abbia seguito la falsariga del secondo, anche facen-

do tesoro dell'esperienza maturata in questi primi anni di operatività dell'Unione Bancaria.

In materia di vigilanza sulle banche sono note le riserve e i timori manifestati da più parti e a più riprese circa il rischio che l'“allungamento della filiera” tra autorità di vigilanza (BCE) e soggetto vigilato possa affievolire la conoscenza diretta e ravvicinata da parte dell'autorità di supervisione sia dell'intermediario minore vigilato sia ancor più del territorio di riferimento nel quale quest'ultimo opera. È pertanto legittimo chiedersi se e in quale misura tali preoccupazioni abbiano ragione di riproporsi, *mutatis mutandis*, anche in riferimento al nuovo sistema europeo antiriciclaggio che stiamo esaminando.

Sul punto mi pare si possa però ritenere che tali perplessità si profilano qui come notevolmente attenuate, se non addirittura che non abbiano alcuna ragione di porsi. Diversamente infatti da quanto accade per la vigilanza “generale” in ambito finanziario, che secondo un'opinione diffusa e condivisibile non solo può beneficiare ma anzi non può prescindere anche da una conoscenza “sul campo”, di prima mano, dell'intermediario, già soltanto sul piano relazionale, pena lo scadere nel tecnicismo delle verifiche (come, per vero e detto per inciso, mi pare purtroppo talvolta avvenga in nome di un malinteso ossequio al sacrosanto principio cardine del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria e più in generale finanziaria), in materia antiriciclaggio le attività delle FIU praticamente da sempre si sostanziano in gran parte in verifiche a distanza e con l'ausilio delle nuove tecnologie, senza contare che il carattere sempre più rapido e transnazionale delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riduce per sua stessa natura la rilevanza della contiguità fisica con il fenomeno oggetto di specifica indagine. Al di là dei poteri di vigilanza ispettiva, che permangono, non si può inoltre trascurare che, a livello territoriale, in materia antiriciclaggio un ruolo di primo piano è intrinsecamente assunto dalle autorità investigative e dall'autorità giudiziaria. Mi sembra

pertanto che, da questo punto di vista, sia ragionevole concludere per una promozione a pieni voti della scelta organizzativa adottata dal “pacchetto” di misure in via di approvazione.

7. Come accennato prima, completano il quadro – anche se gli aspetti da considerare sarebbero anche molti altri – i poteri assegnati alla nuova Autorità in termini di coordinamento e di sostegno delle unità di informazione finanziaria nazionali di tutti i Paesi dell’Unione (Capo II, Sezione 6, artt. 33-37), che si estrinsecano innanzi tutto nel coordinamento, in caso di ritenuta necessità da parte della FIU di uno Stato membro, di analisi congiunte con una o più FIU di altri Stati membri.

È dichiaratamente un obiettivo prioritario, a questo riguardo, *«assicura[re] che i metodi e le procedure stabiliti per la conduzione delle analisi congiunte siano periodicamente rivisti e aggiornati»* (art. 34, par. 1, reg.). Sul piano delle risorse umane, ciò viene perseguito in primo luogo attraverso la delega da parte delle FIU di ogni Stato membro di un proprio delegato, con un incarico di durata triennale, rinnovabile una sola volta con il chiaro intento di favorire il ricambio in posizioni delicate e di rilevanza significativa e quindi anche l’apporto di nuove idee e nuove esperienze. Importanti, nella stessa prospettiva, anche i previsti programmi di formazione per il personale delle FIU, gli scambi del loro personale e soprattutto gli *«scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico»* (art. 36, par. 1, lett. c), reg.).

Si è in presenza di misure organizzative sì per certi versi di carattere complementare, una volta adottata la scelta di fondo di istituire un’Autorità centrale per la lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione Europea, ma al tempo stesso essenziali per favorire il progresso costante delle metodologie anticrimine in questo ambito specifico e la loro diffusione capillare anche all’interno dei singoli territori nazionali.

8. Chiudo con un'ultima rapida notazione, su un piano in questo caso assolutamente metagiuridico.

L'art. 4 della proposta di regolamento lascia in bianco l'indicazione del luogo nel quale avrà sede la nuova Autorità. Voci ricorrenti lasciano presagire che la scelta potrebbe cadere su una città italiana. Alla luce soprattutto della ormai lunga storia della legislazione antiriciclaggio europea, sin dagli albori ispirata a quella di casa nostra (al punto, è bene rammentare, che all'epoca non dovemmo nemmeno recepire in modo formale la Prima direttiva), credo di non poter essere tacciato di bieca rivendicazione "di bandiera" se auspico che così effettivamente avvenga: si tratterebbe di un meritato riconoscimento, anche alla memoria – come ricordavo all'inizio – di chi a suo tempo tanto si spese perché venissero adottati nuovi strumenti di contrasto della criminalità atti a colpirla nei gangli vitali dei suoi interessi economici.

**Alberto Urbani**

*Ordinario di Diritto dell'economia  
nell'Università Ca' Foscari di Venezia*